

5.9.2018

A8-0245/97

Emendamento 97

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Ai fini dell'attuazione di tali misure, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale. I titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali sostengono di detenere il diritto d'autore. I titolari dei diritti dovrebbero continuare a essere responsabili per i reclami avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che identificano come proprie nell'attuazione di qualsiasi accordo stipulato con il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/98

Emendamento 98

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

soppresso

5.9.2018

A8-0245/99

Emendamento 99

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Titolo IV – Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti *da parte di servizi* online

Utilizzi specifici di contenuti protetti online

Or. en

5.9.2018

A8-0245/100

Emendamento 100

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale *caricati dagli utenti*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale

Or. en

Emendamento 101**Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler**

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva**Articolo 13 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. *I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

Emendamento

1. *Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione offrano agli utenti servizi di memorizzazione dei contenuti e diano pubblico accesso ai contenuti e qualora tale attività non rientri nelle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi adottano misure adeguate e proporzionate miranti a garantire il funzionamento degli accordi di licenza conclusi con i titolari dei diritti. Tali accordi sono attuati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e non impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.*

Or. en